

Progetto "Supporto all'operatività della riforma in materia di semplificazione"

CPU J59J16000760006

Webinar

STRUMENTI, PROCESSI E TECNICHE DI VALUTAZIONE AMBIENTALE PER PIANI, PROGRAMMI E PROGETTI: LA VAS E LA V.INC.A.

a cura di Giuseppina Liuzzo
11 dicembre 2018

INTRODUZIONE

Il presente contributo è articolato in due blocchi - un blocco teorico-concettuale e un blocco operativo, entrambi corredati da note essenziali e da esempi, allo scopo di fornire elementi di conoscenza e strumenti di operatività per processi e strumenti di valutazione ambientale di carattere preventivo e orientati dallo sviluppo sostenibile e dal principio di precauzione: la **Valutazione Ambientale Strategica (VAS)** e la **Valutazione di Incidenza Ambientale (V.Inc.A.)**.

Anche oggi la disamina del processo e del ciclo procedimentale sarà condotta con particolare riferimento all'efficacia in ordine all'obiettivo della «semplificazione» ma anche alle ricadute sulle PA di processo e sulla rete professionale di supporto al processo amministrativo e decisionale (dalle Autorità Ambientali, ai Soggetti Competenti in Materia Ambientale, ai Soggetti Interessati, agli Sviluppatori, ai Valutatori, ecc.).

Definizioni e caratteristiche comuni

La **VAS** è definita ***strumento (1) che si concretizza in un processo (2).***
Anche per la **V.Inc.A.** è possibile avvalersi delle stesse definizioni- PER QUANTO LA PROCEDURA E' ESTESA ANCHE AI PROGETTI (PIANI/PROGRAMMI/PROGETTI – P/P/P).

Per quanto complessi e a formazione progressiva, i processi/strumenti di VAS e di V.Inc.A. si strutturano su ciclo, fasi, documenti e modalità di consultazione tipici della grande famiglia degli strumenti e dei metodi di valutazione, per quanto il termine “valutazione” (come anche quello di “verifica”) si presta a interventi di disambiguazione.

1. DIRETTIVA 2001/42/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 27 giugno 2001 concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente, **considerazione n. 4: “La valutazione ambientale costituisce un importante strumento per l'integrazione delle considerazioni di carattere ambientale nell'elaborazione e nell'adozione di taluni piani e programmi che possono avere effetti significativi sull'ambiente negli Stati membri, in quanto garantisce che gli effetti dell'attuazione dei piani e dei programmi in questione siano presi in considerazione durante la loro elaborazione e prima della loro adozione.”**

2, DIRETTIVA 2001/42/CE, **considerazione n. 5: “L'adozione di procedure di valutazione ambientale a livello di piano e programma...”**. Risulta inoltre particolarmente significativa la **considerazione n. 9: “La presente direttiva ha carattere procedurale e le sue disposizioni dovrebbero essere integrate nelle procedure esistenti negli Stati membri o incorporate in procedure specificamente stabilite”**:<<**La direttiva 2001/42/CE sulla valutazione ambientale strategica ... assegna alla normativa un “carattere procedurale”** (considerazione n. 9) ...>>; Paolo Dell'Anno, Diritto dell'Ambiente, 2014, “Parte Terza. Strumenti di tutela integrata ambientale.”, cap. “1. Valutazione Ambientale Strategica”, § 1.1., pag. 190. **Infine, la definizione di VAS nel D.Lvo 152/06 e ss.mm.ii., comma “5. Definizioni 1. Ai fini del presente decreto si intende per: (comma così modificato dall'art. 1 del d.lgs. n. 46 del 2014) a) valutazione ambientale di piani e programmi, nel seguito valutazione ambientale strategica, di seguito VAS: il processo che comprende ...”**.

Definizioni e caratteristiche comuni

Da una parte, infatti, come vedremo, esiste uno sviluppatore che svolge anche il ruolo di valutatore a coordinamento (o come esperto tematico) di un team di valutazione (come anche di “verificatore” in un team di “verifica”), individuato dal proponente, che è responsabile della stesura e compilazione di tutti i documenti e rapporti connessi all'iter procedurale:

per **VAS si verificano la strategia e gli obiettivi ambientali** dei Piani/Programmi (e anche la loro coerenza con i P/P preordinati, con i vincoli, con le matrici, le componenti e i fattori ambientali, ecc...) (**e si valuta anche la coerenza** interna della proposta di P/P) ;

•per **V.Inc.A. si verifica in primo luogo** “**il mantenimento della biodiversità, tenendo conto al tempo stesso delle esigenze economiche, sociali, culturali e regionali ...**” (Direttiva 92/43/CEE, “Habitat”) **e si valuta** (per individuare il coerente livello procedurale) **se e in che misura gli impatti su habitat e specie prioritarie e non prioritarie possano pregiudicare, compromettere (e nel peggiore dei casi, non assicurare) il mantenimento degli habitat naturali e delle specie di interesse comunitario in uno stato di conservazione soddisfacente, – e con quali azioni di attenuazione, precauzione, mitigazione, compensazione eventualmente decidere di realizzare il P/P/P.**

Definizioni e caratteristiche comuni

Dall'altra esiste l'Autorità Ambientale competente che, supportata dai Soggetti Competenti in Materia Ambientale (3) - di volta in volta dalla stessa individuati “in collaborazione con l'Autorità precedente” - esprime un giudizio/parere ambientale che si concretizza nella “Valutazione”.

3. D.Lvo 152/06 e ss.mm.ii., art. 12, c.2, ma anche DPR 357/1997 come modificato dal D.P.R. 120 del 2003.

VAS

QUADRO DI RIFERIMENTO NORMATIVO

La Direttiva 2001/42/CE del Parlamento Europeo e Del Consiglio del 27 giugno 2001 concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente.

Le principali considerazioni su cui si fonda la Direttiva, espresse all'interno delle premesse e dell'articolato normativo sono:

*“(1) L'articolo 174 del trattato stabilisce che la politica della Comunità in materia ambientale contribuisce, tra l'altro, a perseguire gli obiettivi della salvaguardia, tutela e miglioramento della qualità dell'ambiente, della protezione della salute umana e dell'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali e che essa dev'essere fondata sul principio della precauzione. **L'articolo 6 del trattato stabilisce che le esigenze connesse con la tutela dell'ambiente devono essere integrate nella definizione delle politiche e delle azioni comunitarie, in particolare nella prospettiva di promuovere lo sviluppo sostenibile.** (2) **Il quinto programma comunitario di politica ed azione a favore dell'ambiente e di uno sviluppo sostenibile** «Per uno sviluppo durevole e sostenibile» (5), integrato dalla decisione n. 2179/98/CE del Consiglio (6) relativa al suo riesame, ribadisce l'importanza di valutare i probabili effetti di piani e programmi sull'ambiente.*

*(3) **La convenzione sulla biodiversità richiede alle parti di integrare, per quanto possibile e appropriato, la conservazione e l'uso sostenibile della biodiversità nei piani e nei programmi settoriali e intersettoriali pertinenti.***

VAS

QUADRO DI RIFERIMENTO NORMATIVO

inoltre:

“(9) La presente direttiva ha carattere procedurale e le sue disposizioni dovrebbero essere integrate nelle procedure esistenti negli Stati membri o incorporate in procedure specificamente stabilite. Gli Stati membri dovrebbero eventualmente tener conto del fatto che le valutazioni saranno effettuate a diversi livelli di una gerarchia di piani e programmi, in modo da evitare duplicati.

(10) Tutti i piani e i programmi preparati per vari settori e che definiscono il quadro di riferimento per l'autorizzazione di progetti elencati negli allegati I e II della direttiva 85/337/CEE del Consiglio, del 27 giugno 1985, concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati (1), e tutti i piani e i programmi per i quali è stata prescritta la valutazione ai sensi della direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche (2), potrebbero avere effetti significativi sull'ambiente e dovrebbero di norma essere oggetto di una valutazione ambientale sistematica. Quando determinano l'uso di piccole aree a livello locale o sono piccole modifiche dei piani o programmi summenzionati, essi dovrebbero essere valutati soltanto se gli Stati membri stabiliscono che potrebbero avere effetti significativi sull'ambiente.”

VAS

QUADRO DI RIFERIMENTO NORMATIVO

L'articolato definisce e dettaglia il procedimento della VAS, le informazioni e la documentazione, le tipologie di piani e programmi certamente assoggettabili, i soggetti e le autorità di processo, il procedimento e i responsabili dei provvedimenti.

Infine: *“Articolo 13 Attuazione della direttiva*

1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva prima del 21 luglio 2004. Essi ne informano immediatamente la Commissione.”

VAS

QUADRO DI RIFERIMENTO NORMATIVO

La Direttiva verrà recepita nell'ordinamento italiano con ritardo con la parte seconda del D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale" (testo unico ambientale – T.U.A. o Codice Ambiente), entrata in vigore il 31 luglio 2007. Tale norma è stata sostanzialmente modificata ed integrata dal D.Lgs. 16 gennaio 2008, n. 4, entrato in vigore il 13/02/2008 e nuovamente modificata dal D. Lgs. 29 giugno 2010, n. 128 pubblicato nella Gazz. Uff. 11 agosto 2010, n. 186 e anche dalla Legge 4 marzo 2014, n. 46, *Attuazione della direttiva 2010/75/UE relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento)*. L'ultima modifica del Codice dell'Ambiente è stata effettuata per effetto del D.lgs 104/2017, e con le modifiche, da ultimo, introdotte dal D.Lgs. 1° marzo 2018, n. 21, dalla Legge 27 dicembre 2017, n. 205 e dalla Legge 20 novembre 2017, n. 167.

PRINCIPI E PILASTRI DELLA TUTELA DELL'AMBIENTE, IL RUOLO DELLE PA DI PRESIDIO E DI BILANCIAMENTO DEGLI INTERESSI

Dal Codice dell'Ambiente

Sviluppo sostenibile e attività della Pubblica Amministrazione

ART. 3-quater ((**Principio dello sviluppo sostenibile**)) ((1. Ogni attività umana giuridicamente rilevante ai sensi del presente codice deve conformarsi al principio dello sviluppo sostenibile, *al fine di garantire che il soddisfacimento dei bisogni delle generazioni attuali non possa compromettere la qualità della vita e le possibilità delle generazioni future.*

Anche l'attività della pubblica amministrazione deve essere finalizzata a consentire la migliore attuazione possibile del principio dello sviluppo sostenibile, per cui nell'ambito della scelta comparativa di interessi pubblici e privati connotata da discrezionalità gli interessi alla tutela dell'ambiente e del patrimonio culturale devono essere oggetto di prioritaria considerazione.

V.Inc.A.

QUADRO DI RIFERIMENTO NORMATIVO

La Direttiva 92/43/CEE del Consiglio del 21 maggio 1992 relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche, conosciuta come "Habitat" tra i "considerando" esplicita i seguenti obiettivi:

"la salvaguardia, la protezione e il miglioramento della qualità dell'ambiente, compresa la **conservazione degli habitat naturali e della flora e della fauna selvatiche**, costituiscono un obiettivo essenziale di interesse generale perseguito dalla Comunità conformemente all'articolo 130 R del trattato;

QUADRO DI RIFERIMENTO NORMATIVO

(...) **scopo principale è promuovere il mantenimento della biodiversità**, tenendo conto al tempo stesso delle esigenze economiche, sociali, culturali e regionali, contribuisce all'obiettivo generale di uno sviluppo durevole; (...) il mantenimento di detta biodiversità può in taluni casi richiedere il mantenimento e la promozione di attività umane;

(...) **tenuto conto delle minacce che incombono su taluni tipi di habitat naturali e su talune specie, è necessario definirli come prioritari** per favorire la rapida attuazione di misure volte a garantirne la conservazione;

QUADRO DI RIFERIMENTO NORMATIVO

- (...) **per assicurare il ripristino o il mantenimento degli habitat naturali e delle specie di interesse comunitario in uno stato di conservazione soddisfacente**, occorre designare zone speciali di conservazione per realizzare una rete ecologica europea coerente secondo uno scadenario definito;
- (...) **tutte le zone designate, comprese quelle già classificate o che saranno classificate come zone di protezione speciale ai sensi della direttiva 79/409/CEE del Consiglio, concernente la conservazione degli uccelli selvatici (5), dovranno integrarsi nella rete ecologica europea coerente;**
- (...) **in ciascuna zona designata, occorre attuare le misure necessarie in relazione agli obiettivi di conservazione previsti;**

V.Inc.A.

QUADRO DI RIFERIMENTO NORMATIVO

(...) qualsiasi piano o programma che possa avere incidenze significative sugli obiettivi di conservazione di un sito già designato o che sarà designato deve formare oggetto di una valutazione appropriata ...”

Il Documento di riferimento per l'interpretazione dell'art. 6 della Direttiva Habitat (finalità peraltro esplicitata nel sottotitolo) è costituito dalla pubblicazione ***“La gestione dei siti della rete natura 2000 – Guida all'interpretazione della direttiva << Habitat >> 92/43/CEE”***¹, che sarà richiamato in più parti per lo svolgimento degli Studi e dei Rapporti di V.Inc.A. e anche per le relazioni attivabili con il processo di VAS

V.Inc.A.

QUADRO DI RIFERIMENTO NORMATIVO

Va rilevato che il documento è stato praticamente per intero assorbito nel “**Manuale per la gestione dei Siti Natura 2000**” della Direzione Protezione Natura del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare.

La norma di riferimento nazionale, che ha recepito la Direttiva “Habitat” 92/43/CEE, è il **D.P.R. 8/9/1997 n. 357** nel Testo come modificato dal **D.P.R. 12 marzo 2003 n° 120 - *Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche.***

LA VAS NEL T.U.A.

La norma è supportata dai seguenti principi fondamentali a sostegno dell'azione strategica ambientale:

“ART. 3-bis **Principi sulla produzione del diritto ambientale** 1. I principi posti ((dalla presente Parte prima)) e dagli articoli seguenti **costituiscono i principi generali in tema di tutela dell'ambiente, adottati in attuazione degli articoli 2, 3, 9, 32, 41, 42 e 44, 117 commi 1 e 3 della Costituzione e nel rispetto ((degli obblighi internazionali e del diritto comunitario))**. 2. I principi previsti dalla presente Parte Prima costituiscono regole generali della materia ambientale nell'adozione degli atti normativi, di indirizzo e di coordinamento e nell'emanazione dei provvedimenti di natura contingibile ed urgente. (...)

ART. 3-ter ((**Principio dell'azione ambientale**)) ((1. *La tutela dell'ambiente e degli ecosistemi naturali e del patrimonio culturale deve essere garantita da tutti gli enti pubblici e privati e dalle persone fisiche e giuridiche pubbliche o private, **mediante una adeguata azione che sia informata ai principi della precauzione, dell'azione preventiva, della correzione, in via prioritaria alla fonte, dei danni causati all'ambiente, nonche' al principio "chi inquina paga"** (...)*

ART. 3-quater ((**Principio dello sviluppo sostenibile**)) ((1. Ogni attivita' umana giuridicamente rilevante ai sensi del presente codice deve conformarsi al principio dello sviluppo sostenibile, **al fine di garantire che il soddisfacimento dei bisogni delle generazioni attuali non possa compromettere la qualita' della vita e le possibilita' delle generazioni future.**

2. **Anche l'attivita' della pubblica amministrazione deve essere finalizzata a consentire la migliore attuazione possibile del principio dello sviluppo sostenibile, per cui nell'ambito della scelta comparativa di interessi pubblici e privati connotata da discrezionalita' gli interessi alla tutela dell'ambiente e del patrimonio culturale devono essere oggetto di prioritaria considerazione.**

3. Data la complessita' delle relazioni e delle interferenze tra natura e attivita' umane, il principio dello sviluppo sostenibile deve consentire di individuare un equilibrato rapporto, nell'ambito delle risorse ereditate, tra quelle da risparmiare e quelle da trasmettere, affinche' nell'ambito delle dinamiche della produzione e del consumo si inserisca altresì il principio di solidarieta' per salvaguardare e per migliorare la qualita' dell'ambiente anche futuro.

4. **La risoluzione delle questioni che involgono aspetti ambientali deve essere cercata e trovata nella prospettiva di garanzia dello sviluppo sostenibile, in modo da salvaguardare il corretto funzionamento e l'evoluzione degli ecosistemi naturali dalle modificazioni negative che possono essere prodotte dalle attivita' umane.)**

ART. 3-quinquies **Principi di sussidiarieta' e di leale collaborazione** (...)

ART. 3-sexies ((**Diritto di accesso alle informazioni ambientali e di partecipazione a scopo collaborativo** 1. *In attuazione della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, e delle previsioni della Convenzione di Aarhus, ratificata dall'Italia con la legge 16 marzo 2001, n. 108, e ai sensi del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 195, chiunque, senza essere tenuto a dimostrare la sussistenza di un interesse giuridicamente rilevante, puo' accedere alle informazioni relative allo stato dell'ambiente e del paesaggio nel territorio nazionale.))”*

LA VAS NEL **T.U.A.**

La parte seconda del testo unico ambientale (dall'art. 6 all'art. 19) espone ed esplicita gli elementi e le motivazioni a sostegno del rapporto tra la VAS e gli strumenti di Pianificazione, attraverso gli obiettivi, i soggetti, il ciclo e i contenuti del procedimento che ho ritenuto utile descrivere e sviluppare in maniera più operativa.

LA VAS NEL T.U.A.

Dalla semplice lettura della Direttiva, del testo unico ambientale nazionale e di giurisprudenza costante emerge che:

- la Valutazione ambientale è un processo che **inizia con l'avvio del processo di pianificazione/programmazione e ne segue, con strumenti appropriati, tutte le fasi, compresa l'attuazione;**
- **è possibile prevedere procedure coordinate o comuni**, quali, ad esempio, la Valutazione di Incidenza o la Valutazione di Impatto ambientale;
- **il criterio di coerenza è verificato a partire dall'integrazione (elemento di coordinamento e di razionalizzazione delle scelte nella direzione della sostenibilità) completa e sistematica dei piani generali e settoriali alle diverse scale, elaborati dai diversi livelli di governo e sulla scorta degli obiettivi di sostenibilità (o obiettivi ambientali);**
- **la consultazione delle autorità competenti esterne all'amministrazione che elabora il piano o il programma, la completezza dell'informazione e la trasparenza delle decisioni sono le componenti del processo di valutazione che lo legittimano e lo rendono credibile agli occhi delle collettività;**
- rivestono fondamentale importanza sia una **base di conoscenza comune quanto una consistente e verificabile banca dati e la produzione di indicatori consistenti e misurabili;**
- **al piano o al programma sono attribuiti caratteri di dinamicità e di processo, poiché continuamente verificati nei loro effetti e nella loro coerenza con gli obiettivi propri e del contesto programmatico;**
- **la Valutazione Ambientale Strategica rappresenta uno strumento: per l'integrazione delle considerazioni ambientali nella pianificazione (*"l'integrazione degli obiettivi di sostenibilità ambientale nelle politiche settoriali ed il rispetto degli obiettivi, dei piani e dei programmi ambientali, nazionali ed europei"*); per sviluppare la comprensione degli effetti ambientali delle azioni di piano; per incrementare la razionalità delle decisioni e per favorire iter trasparenti e partecipativi;**
- la VAS, sebbene sia esplicitamente richiamata come strumento di valutazione, **costituisce parte integrante dell'intero ciclo della pianificazione o programmazione;**
- **l'iter della VAS non è lineare ma iterativo**, sia dal punto di vista amministrativo, sia dal punto di vista operativo;
- **"La VAS costituisce per i piani e programmi a cui si applicano le disposizioni del presente decreto [D.LGS. 152/06], parte integrante del procedimento di adozione ed approvazione. *I provvedimenti amministrativi di approvazione adottati senza la previa valutazione ambientale strategica, ove prescritta, sono annullabili per violazione di legge.* (Art. 11 comma 15)".**
- **in generale la violazione sia nei confronti dei prescritti adempimenti procedurale come anche la semplice omissione adempimentale, oltreché a produrre effetti di nullità degli atti, produce comportamenti censurabili anche attraverso le procedure di infrazione comunitaria.**
- **Il numeroso corpus di sentenze e provvedimenti di censura dimostra come la procedura VAS sia interna e incardinata agli atti di pianificazione e programmazione sin dalla fase di formulazione delle relative proposte e rimarca la prevalenza del diritto e degli interessi ambientali sulla pianificazione e la programmazione.**

DALLO STRUMENTO AL PROCESSO. ATTORI E RUOLI

Dal Manuale alla Direttiva VAS: le AS (Autorità di Sviluppo) diventano sia le AP – Autorità Procedente, ma anche in parte i SP, soggetti proponenti diversi dagli Enti/Soggetti Pubblici. Gli altri attori sono i SCMA (Soggetti Competenti in Materia Ambientale), il PI – Pubblico Interessato (Associazioni e Enti no profit riconosciuti a livello nazionale e regionale), il PG – Pubblico Generico, i cittadini, la collettività

Attori	Competenze
AP	Responsabile del procedimento e dell'iter di adozione/approvazione del P/P. Redige il Rapporto Ambientale da porre in consultazione e valutazione
SP	Soggetto diverso da Ente o Soggetto Pubblico
AC	Valuta ed emette il provvedimento VAS
SCMA	Cooperano per le informazioni e le integrazioni – anche relative agli obiettivi ambientali, da inserire nel Rapporto Ambientale. Partecipano in sede di prima consultazione
PI e PG	Partecipano alle consultazioni in fasi e momenti statuiti dalla norma e dall'AC

DALLO STRUMENTO AL PROCESSO.CICLO E ATTI e DOCUMENTI DI RIFERIMENTO

Avvio procedura – Alternativa A. L'AP elabora la proposta di P/P o di eventuale modifica di P/P esistente. Qualora si tratti di un nuovo P/P che rientra tra quelli noverati all'art. 6 del D.lvo 152/06 e smi avvia la procedura di VAS partendo direttamente dall'art. 13 e seguendo l'iter fino all'art. 19.

- **Alternativa B.** L'AP elabora una proposta che potrebbe riguardare fattispecie delle quali va verificata l'assoggettabilità a VAS; NO VIA, NO VINCA, modifiche minori a P/P esistenti, varianti locali o modifiche a NTA che potrebbero generare effetti/impatti trascurabili o poco significativi, ecc.

Attori	Avvio del procedimento. Riferimenti normativi, Atti e documenti
AP – Enti o Soggetti Pubblici. Elabora il P/P, il Rapporto Ambientale.	Proposta di P/P. Redazione RPA art. 13 c.1, previa consultazione con AP, con cui concorda elenco SCMA e contestuale avvio delle procedure per l'adozione del P/P corredato dal RPA da parte del competente organo politico (Giunta Regionale, Consiglio Comunale; Consiglio Parco, ecc.)
AC e AP	Avvio della Consultazione. Pubblicazione materiali. Esiti della consultazione
AP	Elabora il RA definitivo corredato delle informazioni, integrazioni, osservazioni dei SCMA e delle controdeduzioni
AP	Pubblica sul bollettino regionale l'Avvio della consultazione pubblica per PI e PG
AC	Effettua la Valutazione ed emette il Decreto VAS

DALLO STRUMENTO AL PROCESSO.CICLO E ATTI e DOCUMENTI DI RIFERIMENTO

- **Alternativa B.** L'AP elabora una proposta che potrebbe riguardare fattispecie delle quali va verificata l'assoggettabilità a VAS; NO VIA, NO VINCA, modifiche minori a P/P esistenti, varianti che interessano piccole aree a livello locale* o modifiche a NTA che potrebbero generare effetti/impatti trascurabili o poco significativi, ecc.

Corte di giustizia dell'Unione Europea
Terza Sezione
Sentenza 21 dicembre 2016

«Rinvio pregiudiziale - Ambiente - Direttiva 2001/42/CE - Valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente - Articolo 3, paragrafo 3 - Piani e programmi obbligatoriamente soggetti ad una valutazione ambientale solo se gli Stati membri determinano che essi possono avere effetti significativi sull'ambiente - Validità alla luce del Trattato FUE e della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea - Nozione di uso di "piccole aree a livello locale" - Normativa nazionale che fa riferimento alla superficie delle aree interessate».

Attori	Avvio del procedimento. Riferimenti normativi, Atti e documenti
AP – Enti o Soggetti Pubblici. Elabora il P/P, il Rapporto Ambientale.	Proposta di P/P. Redazione RPA art. 12, previa consultazione con AP, con cui concorda elenco SCMA e contestuale avvio delle procedure per l'adozione del P/P corredato dal RPA da parte del competente organo politico (Giunta Regionale, Consiglio Comunale; Consiglio Parco, ecc.)
AC e AP	Avvio della Consultazione. Pubblicazione materiali. Esiti della consultazione. Se escluso da VAS, l'AP emette il provvedimento di esclusione. In caso contrario si procede con art. 13. AP Elabora RAP e avvia il comma 1.
AP	Elabora il RA definitivo corredato delle informazioni, integrazioni, osservazioni dei SCMA e delle controdeduzioni
AP	Pubblica sul bollettino regionale l'Avvio della consultazione pubblica per PI e PG
AC	Effettua la Valutazione ed emette il Decreto VAS

DALLO STRUMENTO AL PROCESSO.CICLO E ATTI e DOCUMENTI DI RIFERIMENTO

Alternativa B. L'AP elabora una proposta che potrebbe riguardare fattispecie delle quali va verificata l'assoggettabilità a VAS; NO VIA, NO VINCA, modifiche minori a P/P esistenti, varianti che interessano **piccole aree a livello locale*** o modifiche a NTA che potrebbero generare effetti/impatti trascurabili o poco significativi, ecc.

Corte di giustizia dell'Unione Europea
Terza Sezione
Sentenza 21 dicembre 2016

«Rinvio pregiudiziale - Ambiente - Direttiva 2001/42/CE - Valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente - Articolo 3, paragrafo 3 - Piani e programmi obbligatoriamente soggetti ad una valutazione ambientale solo se gli Stati membri determinano che essi possono avere effetti significativi sull'ambiente - Validità alla luce del Trattato FUE e della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea - Nozione di uso di "piccole aree a livello locale" - Normativa nazionale che fa riferimento alla superficie delle aree interessate».

74. In considerazione di quanto precede, alla seconda e alla terza questione occorre rispondere che l'articolo 3, paragrafo 3, della direttiva 2001/42, letto in combinato disposto con il considerando 10 di tale direttiva, dev'essere interpretato nel senso che la nozione di «piccole aree a livello locale» di cui a detto paragrafo 3 dev'essere definita riferendosi alla superficie dell'area interessata, alle seguenti condizioni:

- che il piano o il programma sia elaborato e/o adottato da un'autorità locale, e non da un'autorità regionale o nazionale, e

- che tale area costituisca, all'interno dell'ambito territoriale di competenza dell'autorità locale, e proporzionalmente a detto ambito territoriale, un'estensione minima.

IL RAPPORTO AMBIENTALE. INDICE MINIMO DEI CONTENUTI PER LA VERIFICA DI ASSOGGETTABILITA'

Allegati alla Parte seconda del D. Lgs 3 aprile 2006, n. 152 - Norme in materia ambientale

Allegato I - Criteri per la verifica di assoggettabilità di piani e programmi di cui all'articolo 12

1. Caratteristiche del piano o del programma, tenendo conto in particolare, dei seguenti elementi:
 - in quale misura il piano o il programma stabilisce un quadro di riferimento per progetti ed altre attività, o per quanto riguarda l'ubicazione, la natura, le dimensioni e le condizioni operative o attraverso la ripartizione delle risorse;
 - in quale misura il piano o il programma influenza altri piani o programmi, inclusi quelli gerarchicamente ordinati; la pertinenza del piano o del programma per l'integrazione delle considerazioni ambientali, in particolare al fine di promuovere lo sviluppo sostenibile;
 - problemi ambientali pertinenti al piano o al programma; la rilevanza del piano o del programma per l'attuazione della normativa comunitaria nel settore dell'ambiente (ad es. piani e programmi connessi alla gestione dei rifiuti o alla protezione delle acque).
2. Caratteristiche degli impatti e delle aree che possono essere interessate, tenendo conto in particolare, dei seguenti elementi:
 - probabilità, durata, frequenza e reversibilità degli impatti; carattere cumulativo degli impatti; natura transfrontaliera degli impatti; rischi per la salute umana o per l'ambiente (ad es. in caso di incidenti);
 - entità ed estensione nello spazio degli impatti (area geografica e popolazione potenzialmente interessate);
 - valore e vulnerabilità dell'area che potrebbe essere interessata a causa:
 - delle speciali caratteristiche naturali o del patrimonio culturale;
 - del superamento dei livelli di qualità ambientale o dei valori limite dell'utilizzo intensivo del suolo; - impatti su aree o paesaggi riconosciuti come protetti a livello nazionale, comunitario o internazionale.

IL RAPPORTO AMBIENTALE. INDICE MINIMO DEI CONTENUTI DEL RAP ART. 13

ART. 7 (ambito d'applicazione)

1. Sono soggetti a valutazione ambientale strategica i piani e i programmi di cui al comma 2, nonché, qualora possano avere effetti significativi sull'ambiente e sul patrimonio culturale, quelli di cui ai commi 3 e 4. Sono altresì sottoposte a valutazione ambientale strategica le modifiche di cui al comma 5.
2. Fatta salva la disposizione di cui al comma 3, sono sottoposti a valutazione ambientale strategica:
 - a) i piani e i programmi che presentino entrambi i requisiti seguenti:
 - 1) concernano i settori agricolo, forestale, della pesca, energetico, industriale, dei trasporti, della gestione dei rifiuti e delle acque, delle telecomunicazioni, turistico, della pianificazione territoriale o della destinazione dei suoli;
 - 2) contengano la definizione del quadro di riferimento per l'approvazione, l'autorizzazione, l'area di localizzazione o comunque la realizzazione di opere ed interventi i cui progetti sono sottoposti a valutazione di impatto ambientale in base alla normativa vigente;
 - b) i piani e i programmi concernenti i siti designati come zone di protezione speciale per la conservazione degli uccelli selvatici e quelli classificati come siti di importanza comunitaria per la protezione degli habitat naturali e della flora e della fauna selvatica.
3. Sono altresì sottoposti a valutazione ambientale strategica i piani e i programmi, diversi da quelli di cui al comma 2, contenenti la definizione del quadro di riferimento per l'approvazione, l'autorizzazione, l'area di localizzazione o comunque la realizzazione di opere ed interventi i cui progetti, pur non essendo sottoposti a valutazione di impatto ambientale in base alle presenti norme, possono tuttavia avere effetti significativi sull'ambiente e sul patrimonio culturale, a giudizio della sottocommissione competente per la valutazione ambientale strategica.
4. I piani e i programmi di cui al comma 2 che determinano l'uso di piccole aree a livello locale e le modifiche dei piani e programmi di cui ai commi 2 e 3 che siano già stati approvati sono sottoposti a valutazione ambientale strategica solo se possono avere effetti significativi sull'ambiente.
5. Ai fini dell'applicazione dei commi 3 e 4, l'autorità competente all'approvazione del piano o del programma deve preliminarmente verificare se lo specifico piano o programma oggetto di approvazione possa avere effetti significativi sull'ambiente secondo i criteri di cui all'Allegato II alla parte seconda del presente decreto. Analoga verifica deve essere eseguita quando si tratti di approvare una modifica di un piano o programma già approvato.
6. Nell'esame dei singoli casi e nella specificazione dei tipi di piani e di programmi di cui al comma 2 devono essere consultate le altre autorità che, per le loro specifiche competenze ambientali, possono essere interessate agli effetti sull'ambiente dovuti all'applicazione del piano o del programma oggetto d'esame. Per i piani ed i programmi la cui approvazione compete ad organi dello Stato deve comunque essere acquisito il parere della Commissione di cui all'articolo 6.
7. Le conclusioni adottate ai sensi dei commi 5 e 6, comprese le motivazioni del mancato esperimento della valutazione ambientale strategica, debbono essere messe a disposizione del pubblico.
8. Sono comunque esclusi dal campo di applicazione delle norme di cui alla parte seconda del presente decreto:
 - a) i piani e i programmi destinati esclusivamente a scopi di difesa nazionale caratterizzati da somma urgenza o coperti dal segreto di Stato;
 - b) i piani e i programmi finanziari o di bilancio;
 - c) i piani e i programmi relativi agli interventi di telefonia mobile soggetti alle disposizioni di cui all'articolo 87 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259.

IL RAPPORTO AMBIENTALE. INDICE MINIMO DEI CONTENUTI DEL RAP ART. 13

Allegato VI - Contenuti del rapporto ambientale di cui all'articolo 13

a) illustrazione dei contenuti, degli obiettivi principali del piano o programma e del rapporto con altri pertinenti piani o programmi;

*In questa sezione vanno compiutamente illustrati i contenuti e gli obiettivi prestazionali del P/P in relazione alle fonti normative e ai regolamenti e va effettuata la **coerenza interna**. Va effettuata l'analisi della gerarchia delle fonti e dei P/P per descrivere la collocazione gerarchica del P/P. Vanno quindi elencati gli eventuali P/P preordinati o sovraordinati ed effettuata la **coerenza esterna**.*

IL RAPPORTO AMBIENTALE. INDICE MINIMO DEI CONTENUTI DEL RAP ART. 13

Allegato VI - Contenuti del rapporto ambientale di cui all'articolo 13

b) aspetti pertinenti dello stato attuale dell'ambiente e sua evoluzione probabile senza l'attuazione del piano o del programma;

Deve essere effettuato l'aggiornamento dello stato dell'ambiente tenendo in debita considerazione le trasformazioni e/o gli impatti determinati anche da eventuali P/P/P in corso di attuazione. E' utile e agevole il ricorso allo schema **DPSIR** (Determinanti, Pressione; Stato; Impatti; Risposte) e i correlati/coerenti indicatori

Elencare le criticità ambientali con riferimento a D e P

COMUNE DI PALERMO: PIANO REGOLATORE GENERALE PALERMO 2025 - SCHEMA DI MASSIMA - RAPPORTO PRELIMINARE (ai sensi del D.L.vo n. 152 del 3 aprile 2006 e ss.mm.ii., art.13 comma 1)

3.3 CRITICITA' DEL QUADRO AMBIENTALE. Fattori di pressione

Le analisi e le valutazioni effettuate nel contesto della formazione delle Direttive Generali, come il complesso delle valutazioni ambientali strategiche operate per piani e programmi sia di carattere locale che di scala o rango sovralocale, hanno fatto emergere talune significative criticità del quadro ambientale - che la proposta di Piano o Schema di Massima, come vedremo oltre, affronta sia in termini di obiettivi generali, quanto con riferimento alle azioni/interventi di tipo puntuale o lineare - che sono rappresentati nella tabella successiva e che saranno verificati a valle del successivo capitolo 4 "Il contesto ambientale", attraverso il confronto tra le criticità e le azioni/interventi proposti:

Criticità del quadro ambientale	Matrici e temi ambientali interferiti	Fattori di pressione
Inquinamento atmosferico	Aria e fattori climatici, Mobilità e trasporti, Energia, Popolazione e salute umana.	Aumento del parco veicoli alimentati ancora prevalentemente con carburanti tradizionali, assenza di rete funzionale di piste ciclopedonali, mancato completamento degli interventi del sistema di trasporto a guida vincolata; rete stradale e sistema viario non adeguato e/o non completato, iniziale attuazione del PGTU, assenza di Piano Urbano per la Mobilità Sostenibile. Parziale attuazione del verde pubblico da PRG.
Rumore	Aria e fattori climatici, Popolazione e salute umana, Mobilità e trasporti	Piano di Classificazione Acustica non adottato, superamento dei limiti di rumore in ampie porzioni del territorio urbano, coesistenza di destinazioni d'uso confliggenti ai fini della zonizzazione acustica e delle classificazioni acustiche. Deroghe.
Inquinamento delle acque per la balneazione	Acqua, Popolazione e salute umana, Turismo	PARF non aggiornato, ampie porzioni della fascia costiera inquinate o contaminate, azioni parziali e localizzate di disinquinamento.
Frane, dissesti e alterazioni dell'assetto idrogeologico	Suolo, sottosuolo, Acqua, Ambiente urbano, Turismo	Abusivismo, sottrazione di suoli agricoli, consumo di suolo, impermeabilizzazione dei suoli, studi geologici parziali, mancata predisposizione di un Piano Comunale per l'Assetto Idrogeologico; mancato aggiornamento del Piano per la Protezione civile comunale. Interventi di sottosuolo per grandi infrastrutture e sistemi di trasporto a guida vincolata.
Edilizia monumentale e storica, di interesse storico da recuperare-ristaurare e riutilizzare. Patrimonio edilizio pubblico da recuperare/rifunzionalizzare. Aree dismesse o sottoutilizzate.	Ambiente urbano	Assenza di interventi manutentivi da parte dei proprietari e sottoutilizzazione degli immobili. Patrimonio pubblico
Consumo di suolo	Suolo e sottosuolo	Usi incongrui e/o illegittimi; degrado/abbandono; varianti puntuali.
Insufficiente programmazione dell'offerta turistica del patrimonio culturale e ambientale	Turismo e beni culturali e ambientali	Assenza di interventi coordinati e mirati di tutela/valorizzazione dei beni puntuali e diffusi

IL RAPPORTO AMBIENTALE. INDICE MINIMO DEI CONTENUTI DEL RAP ART. 13

Allegato VI - Contenuti del rapporto ambientale di cui all'articolo 13

c) caratteristiche ambientali, culturali e paesaggistiche delle aree che potrebbero essere significativamente interessate;

Quando si descrivono le caratteristiche e nel tenere in considerazione **TUTTE le aree di impatto o riferimento**, si deve tenere conto degli endoprocedimenti da incardinare nella procedura VAS:

- quello volto ad ottenere il parere di Valutazione di Incidenza Ambientale sul P/P (e successivamente alla sua approvazione, sui singoli progetti discendenti dal P/P)
- quello volto ad ottenere il N.O. Paesaggistico

In questa fase inserisco la documentazione dello stato dell'ambiente e predispongo le relazioni prescritte dalle norme correlate (Relazione di Incidenza, Relazione Paesaggistica per le fattispecie individuate l'una dal DPR 357/87 mod.to dal D.P.R. 120/00e dal DARTA 30/03/2007; l'altra dal D.C.P.M. 12 dicembre 2005 approvato dall'Osservatorio Regionale per la qualità del Paesaggio nella seduta del 13.07.2006)

IL RAPPORTO AMBIENTALE. INDICE MINIMO DEI CONTENUTI DEL RAP ART. 13

Allegato VI - Contenuti del rapporto ambientale di cui all'articolo 13

*d) qualsiasi problema ambientale esistente, pertinente al piano o programma, ivi compresi in particolare quelli relativi ad aree di particolare rilevanza ambientale, culturale e paesaggistica, **quali*** le zone designate come zone di protezione speciale per la conservazione degli uccelli selvatici e quelli classificati come siti di importanza comunitaria per la protezione degli habitat naturali e dalla flora e della fauna selvatica, nonché i territori con produzioni agricole di particolare qualità e tipicità, di cui all'articolo 21 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228*

***attenzione: non esclusivamente**

IL RAPPORTO AMBIENTALE. INDICE MINIMO DEI CONTENUTI DEL RAP ART. 13

Allegato VI - Contenuti del rapporto ambientale di cui all'articolo 13

e) obiettivi di protezione ambientale stabiliti a livello internazionale, comunitario o degli Stati membri, pertinenti al piano o al programma,

Consultare

- Sito ISPRA e MATTM
- Sito ARPA locale
- Linee Guida Fondi SIE
- FEAMP, PSR,
- Agenda 2030 e Paper position Italia
- Protocolli Mondiali
- Patti Nazionali, PON, ..., PAES, ...
- ecc.

e il modo in cui, durante la sua preparazione, si è tenuto conto di detti obiettivi e di ogni considerazione ambientale;

Cioè eventualmente dimostrare che obiettivi, contenuti e indicatori prestazionali del P/P siano stati elaborati tenendo conto degli obiettivi di protezione ambientale o se taluni concorrano intrinsecamente al raggiungimento di obiettivi di protezione ambientale (***attenzione: gli obiettivi ambientali del P/P vanno sempre distinti dagli obiettivi prestazionali per quanto taluni possano traslare...***)

ESEMPIO DI SET REGIONALE

Temi ambientali	Quadro di riferimento normativo, programmatico e pianificatorio	Obiettivi di sostenibilità ambientale
Fauna, flora e biodiversità	<ul style="list-style-type: none"> • Convenzione internazionale relativa alle Zone Umide di importanza internazionale, soprattutto come habitat degli uccelli acquatici – Ramsar (1971) ; • Convenzione di Berna relativa alla conservazione della vita selvatica e dell'ambiente naturale in Europa (1979); • Nazioni Unite - Convenzione sulla biodiversità, Rio de Janeiro 1992; • Comunicazione Commissione Strategia comunitaria per la diversità biologica (1998); • Direttiva UE sulla conservazione degli uccelli selvatici – Dir. 79/409/EEC; • Direttiva UE sulla conservazione degli Habitat – Dir. 92/43/EC; • Comunicazione della Piano d'azione comunitario per la Biodiversità (2001); • Commissione: Arrestare la perdita di biodiversità entro il 2010 - e oltre (2006); • Carta della Natura; • Piano Regionale Parchi e Riserve; • PIR Rete Ecologica; • Linee guida del Piano Forestale Regionale. 	Tutelare e valorizzare il patrimonio naturale e la biodiversità
Paesaggio, patrimonio culturale, architettonico e beni archeologico e beni materiali	<ul style="list-style-type: none"> • Convenzione europea del Paesaggio, Firenze, 2002; • Decreto Legislativo n. 42 del 22.01.2004, "Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge n. 137 del 6.07.2002" (GU n. 45 del 24.02.2004 - Supplemento Ordinario n. 28), si tutela e si valorizza il "patrimonio culturale", inteso come insieme dei beni culturali e dei beni paesaggistici; • Legge Nazionale n. 431/85, che concede alle regioni la facoltà di opzione tra la redazione di uno strumento a valenza urbanistico-territoriale e il Piano Paesistico, quest'ultimo disciplinato dall'art. 5 della LN 1497/39; • Decreto Legislativo 26 marzo 2008, n. 63 - Ulteriori disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42; • PIR Rete Ecologica; • Linee guida del Piano Forestale Regionale; • Linee guida del Piano territoriale paesistico regionale; • Piano Regionale Parchi e Riserve. 	Tutelare e valorizzare i beni e il patrimonio storico-culturale
Suolo	<ul style="list-style-type: none"> • Strategia tematica per la protezione del suolo (COM/2006/231) e per l'uso sostenibile delle risorse naturali (COM/2005/670); • Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico; • Piano delle bonifiche; • Piano Regionale per la difesa della vegetazione dagli incendi. 	Favorire il recupero di aree degradate
Acqua	<ul style="list-style-type: none"> • Direttiva quadro UE sulle acque - Dir. 2000/60/CE; • Piano di Tutela delle Acque in Sicilia. Pianificazione-Definizione degli scenari-programma delle misure (2005); • Progetto di monitoraggio per la prima caratterizzazione dei corpi idrici superficiali della Regione Siciliana; • Progetto di monitoraggio per la prima caratterizzazione dei corpi idrici sotterranei della Regione Siciliana. 	Perseguire la tutela sostenibile della risorsa idrica
Aria e fattori climatici	<ul style="list-style-type: none"> • Convenzione Quadro delle Nazioni Unite sul Cambiamento climatico (1994) Protocollo di Kyoto (1997); • Programma Europeo per il Cambiamento climatico (2000); • Piano di Azione Nazionale per la riduzione delle emissioni dei gas serra (PAN) (2002); • Decreto Legislativo 7 marzo 2008, n. 51: Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 4 aprile 2006, n. 216, recante attuazione delle direttive 2003/87/CE e 2004/101/CE in materia di scambio di quote di emissione dei gas a effetto serra nella Comunità, con riferimento ai meccanismi di progetto del protocollo di Kyoto (GU n. 82 del 7-4-2008). 	Ridurre le emissioni climateranti in atmosfera
Popolazione e salute umana	<ul style="list-style-type: none"> • Leggi sulla somministrazione degli alimenti; • Leggi sui controlli veterinari; • Regolamenti di polizia veterinaria; • Piano delle bonifiche. 	Proteggere la popolazione e il territorio dai fattori di rischio

IL RAPPORTO AMBIENTALE. INDICE MINIMO DEI CONTENUTI DEL RAP ART. 13

Allegato VI - Contenuti del rapporto ambientale di cui all'articolo 13

f) possibili impatti significativi sull'ambiente, compresi aspetti quali la biodiversità, la popolazione, la salute umana, la flora e la fauna, il suolo, l'acqua, l'aria, i fattori climatici, i beni materiali, il patrimonio culturale, anche architettonico e archeologico, il paesaggio e l'interrelazione tra i suddetti fattori. Devono essere considerati tutti gli impatti significativi, compresi quelli secondari, cumulativi, sinergici, a breve, medio e lungo termine, permanenti e temporanei, positivi e negativi;

A questo punto posso definire una lista e una matrice in cui confluiscono le risultanze dello Studio di Incidenza, della relazione paesaggistica e, se il mio P/P determina interventi o progetti da verificare o assoggettare a VIA*, devo aver effettuato anche un preliminare Studio degli Impatti Ambientali, per quanto in sede attuativa la VINCA, la Valutazione Paesaggistica e la VIA (come altri pareri prescritti per legge) dovranno essere effettuati sul singolo progetto/intervento secondo i livelli appropriati.

*elenco fattispecie e interventi in: *Allegati alla Parte seconda del D. Lgs 3 aprile 2006, n. 152 - Norme in materia ambientale: Allegato II - Progetti di competenza statale; Allegato III - Progetti di competenza delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano; Allegato IV - Progetti sottoposti alla verifica di assoggettabilità di competenza delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano;*

IL RAPPORTO AMBIENTALE. INDICE MINIMO DEI CONTENUTI DEL RAP ART. 13

Allegato VI - Contenuti del rapporto ambientale di cui all'articolo 13

g) misure previste per impedire, ridurre e compensare nel modo più completo possibile gli eventuali impatti negativi significativi sull'ambiente dell'attuazione del piano o del programma;

Impedire principio di precauzione: misure di attenuazione o prescrizioni

Ridurre mitigare *in situ* (costruzione ed esercizio)

Compensare bilanciare anche *extra situm*

IL RAPPORTO AMBIENTALE. INDICE MINIMO DEI CONTENUTI DEL RAP ART. 13

Allegato VI - Contenuti del rapporto ambientale di cui all'articolo 13

h) sintesi delle ragioni della scelta delle alternative individuate e una descrizione di come è stata effettuata la valutazione, nonché le eventuali difficoltà incontrate (ad esempio carenze tecniche o difficoltà derivanti dalla novità dei problemi e delle tecniche per risolverli) nella raccolta delle informazioni richieste;

Compresa l'opzione 0 (esempio reitera di vincoli; mantenimento NTA e regolamento; completamento delle azioni di P/P)

Serve anche a comunicare nel dettaglio all'Autorità Ambientale, a ciascuno dei Soggetti competenti, del Pubblico Interessato e del Pubblico Generico modalità, contenuti e ragioni che saranno poste in gioco nella fase di consultazione e nella fase di decisione. E' utile per definire la definizione e/o l'implementazione di dati, strumenti e tecniche di analisi e valutazione ambientale di supporti al P/P e all'Amministrazione precedente (indicatori, SIT, SW specifici anche per il monitoraggio, ecc.)

IL RAPPORTO AMBIENTALE. INDICE MINIMO DEI CONTENUTI DEL RAP ART. 13

Allegato VI - Contenuti del rapporto ambientale di cui all'articolo 13

i) descrizione delle misure previste in merito al monitoraggio e controllo degli impatti ambientali significativi derivanti dall'attuazione dei piani o del programma proposto definendo, in particolare, le modalità di raccolta dei dati e di elaborazione degli indicatori necessari alla valutazione degli impatti, la periodicità della produzione di un rapporto illustrante i risultati della valutazione degli impatti e le misure correttive da adottare;

Consiste nella proposta di Piano di Monitoraggio VAS, importante strumento per la verifica di attuazione e di efficacia degli obiettivi ambientali in fase di regime, anche all'eventuale ri-orientamento del P/P. Il Piano parte dagli obiettivi e dagli indicatori ambientali per monitorarli, eventualmente affinarli o dichiararne, nel tempo, l'eventuale gap intrinseco o dovuto a criticità/minacce di tipo esterno.

Va dettagliato per ciascuno dei determinanti, degli obiettivi e degli indicatori.

Utile consultare:

*VERSO LE LINEE GUIDA SUL MONITORAGGIO VAS DOCUMENTO DI RIFERIMENTO METODOLOGICO (Task Force del Programma Operativo Nazionale Governance e Assistenza Tecnica 2007-2013 (PON GAT), Linea 2 VIA – VAS
PIANO DI MONITORAGGIO AMBIENTALE POFESR 2014-2020 REGIONE SICILIANA*

IL RAPPORTO AMBIENTALE. INDICE MINIMO DEI CONTENUTI DEL RAP ART. 13

Allegato VI - Contenuti del rapporto ambientale di cui all'articolo 13

j) sintesi non tecnica delle informazioni di cui alle lettere precedenti.

La Sintesi non Tecnica deve essere redatta in maniera chiara e comprensibile il che non esclude comunque l'eshaustività delle informazioni sui modi, gli strumenti, gli obiettivi, i dati, gli indicatori, le norme, la documentazione di supporto, ecc. che hanno formato il contenuto del RA posto in consultazione.

La V.Inc.A., l'articolo 6 della Direttiva Habitat e la progressione per livelli

“Manuale per la gestione dei Siti Natura 2000” della Direzione Protezione Natura del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare

- a)** *L'articolo 6 è un punto chiave del capitolo «Conservazione degli habitat naturali e degli habitat delle specie» della direttiva 92/43/CEE. Esso stabilisce il quadro generale per la conservazione e la protezione dei siti e comprende disposizioni propositive, preventive e procedurali. Esso è importante per le zone di protezione speciale a norma della direttiva 79/409/CEE e per i siti proposti secondo la direttiva 92/43/CEE. Il quadro generale è la chiave per realizzare il principio dell'integrazione ambientale e, in ultima analisi, lo sviluppo sostenibile.*
- b)** *L'articolo 4, paragrafo 5, della direttiva 92/43/CEE recita: «Non appena un sito è iscritto nell'elenco di cui al paragrafo 2, terzo comma, esso è soggetto alle disposizioni dell'articolo 6, paragrafi 2, 3 e 4». A differenza quindi delle disposizioni dell'articolo 6, paragrafo 1, che si applicano soltanto quando un sito di importanza comunitaria è stato designato come zona speciale di conservazione, le disposizioni dell'articolo 6, paragrafi 2, 3 e 4, diventano applicabili non appena un sito diventa un sito di importanza comunitaria e prima della sua designazione come zona speciale di conservazione. (...)In più occasioni, la Corte di giustizia ha sostenuto che, anche in assenza di misure di recepimento o del soddisfacimento di obblighi specifici derivanti da una direttiva, le autorità nazionali quando interpretano il diritto nazionale devono adottare tutte le misure possibili per conseguire i risultati perseguiti da una direttiva.*

La V.Inc.A., l'articolo 6 della Direttiva Habitat e la progressione per livelli

“Manuale per la gestione dei Siti Natura 2000” della Direzione Protezione Natura del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare

c) *L'articolo 6, paragrafo 1:*

- *prevede esplicite misure comprendenti piani di gestione e misure regolamentari, amministrative o contrattuali intese a raggiungere l'obiettivo generale della direttiva. A tale proposito, l'articolo 6, paragrafo 1, si distingue dagli altri tre paragrafi dello stesso articolo che prevedono misure preventive per evitare il degrado, la perturbazione delle specie e conseguenze significative per i siti di Natura 2000;*
- *ha un valore di riferimento per la logica e la comprensione globale dell'articolo 6; per una lettura strutturata e la comprensione degli altri tre paragrafi dell'articolo 6 è necessario prima leggere e capire il paragrafo 1;*
- *istituisce un regime generale di conservazione che si applica a tutte le zone speciali di conservazione della rete Natura 2000, senza eccezioni, ed a tutti i tipi di habitat naturale dell'allegato I e delle specie dell'allegato II presenti nei siti, ad eccezione di quelle identificate come non significative nel formulario standard di Natura 2000 (cfr. sezione 4.5.3);*
- *concerne in modo specifico le zone speciali di conservazione: l'articolo 6, paragrafo 1, non si applica alle zone di protezione speciale, a differenza dell'articolo 6, paragrafi 2, 3 e 4. In questa maniera, il legislatore ha stabilito:*
 - *un regime contenente misure di conservazione speciali per le zone di protezione speciale classificate ai sensi della direttiva «Uccelli», conformemente al suo articolo 4, paragrafi 1 e 2;*
 - *un regime che stabilisce misure di conservazione per le zone speciali di conservazione designate ai sensi della direttiva «Habitat», conformemente al suo articolo 6, paragrafo 1;*

La V.Inc.A., l'articolo 6 della Direttiva Habitat e la progressione per livelli

“Manuale per la gestione dei Siti Natura 2000” della Direzione Protezione Natura del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare

- a) *Il concetto di conservazione figura nel sesto considerando della direttiva che recita: «considerando che, per assicurare il ripristino o il mantenimento degli habitat naturali e delle specie di interesse comunitario in uno stato di conservazione soddisfacente, occorre designare zone speciali di conservazione per realizzare una rete ecologica europea coerente, secondo uno scadenziario definito»; e nell'ottavo considerando: «considerando che, in ciascuna zona designata, occorre attuare le misure necessarie in relazione agli obiettivi di conservazione previsti».*
- b) *«a) conservazione: un complesso di misure necessarie per mantenere o ripristinare gli habitat naturali e le popolazioni di specie di fauna e flora selvatiche in uno stato soddisfacente ai sensi delle lettere e) ed i)».*
- c) *Gli Stati membri devono adottare le misure di conservazione necessarie per realizzare la finalità generale della direttiva, come indicato al suo articolo 2, paragrafo 1: «Scopo della presente direttiva è contribuire a salvaguardare la biodiversità mediante la conservazione degli habitat naturali, nonché della flora e della fauna selvatiche nel territorio europeo degli Stati membri al quale si applica il trattato». Esiste quindi un obbligo di risultato. (...) «Le misure adottate (...) sono intese ad assicurare il mantenimento o il ripristino, in uno stato di conservazione soddisfacente, degli habitat naturali e della specie di fauna e flora selvatiche di interesse comunitario». Ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 3, queste misure «tengono conto delle esigenze economiche, sociali e culturali, nonché delle particolarità regionali e locali».*

La V.Inc.A., l'articolo 6 della Direttiva Habitat e la progressione per livelli

“Manuale per la gestione dei Siti Natura 2000” della Direzione Protezione Natura del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare

g) *Lo stato di conservazione è definito all'articolo 1 della direttiva: - per un habitat naturale, l'articolo 1, lettera e), specifica che è: «l'effetto della somma dei fattori che influiscono sull'habitat naturale in causa, nonché sulle specie tipiche che in esso si trovano, che possono alterare a lunga scadenza la sua ripartizione naturale, la sua struttura e le sue funzioni, nonché la sopravvivenza delle sue specie tipiche (...).»; - per una specie, l'articolo 1, lettera i), specifica che è: «l'effetto della somma dei fattori che, influenzando sulle specie in causa, possono alterare a lungo termine la ripartizione e l'importanza delle sue popolazioni (...).». Lo Stato membro deve pertanto tener conto di tutte le influenze sull'ambiente (aria, acqua, suolo, territorio), sugli habitat e sulle specie presenti sul sito. Lo stato di conservazione soddisfacente è anche definito dall'articolo 1, lettera e), per gli habitat naturali e dall'articolo 1, lettera i), per le specie: - per un habitat naturale quando: • «la sua area di ripartizione naturale e le superfici che comprende sono stabili o in estensione; • la struttura e le funzioni specifiche necessarie al suo mantenimento a lungo termine esistono e possono continuare ad esistere in un futuro prevedibile; • lo stato di conservazione delle specie tipiche è soddisfacente»; - per una specie quando: • «i dati relativi all'andamento delle popolazioni della specie in causa indicano che tale specie continua e può continuare a lungo termine ad essere un elemento vitale degli habitat naturali cui appartiene; • l'area di ripartizione naturale di tale specie non è in declino né rischia di declinare in un futuro prevedibile; • esiste e continuerà probabilmente ad esistere un habitat sufficiente affinché le sue popolazioni si mantengano a lungo termine».*

h) *Le misure di conservazione possono assumere come minimo due forme: la forma di «opportune misure regolamentari, amministrative o contrattuali (...)» e «all'occorrenza», quelle che implicano «appropriati piani di gestione». I piani di gestione devono essere «appropriati» e «specifici», e quindi concernere i siti della rete Natura 2000, oppure «integrati ad altri piani di sviluppo». Quest'ultima disposizione è conforme al principio di integrazione dell'ambiente in altre politiche comunitarie. Questa integrazione deve contribuire alla coerenza della rete, come menzionato all'articolo 3, paragrafo 1. Potrà comunque essere necessario applicare l'articolo 6, paragrafo 3, agli aspetti del piano di gestione non connessi alla gestione della conservazione (cfr. osservazioni sull'articolo 6, paragrafo 3, alla sezione 4.3.3). (...) Per le zone speciali di conservazione gli Stati membri devono usare le opportune misure regolamentari, amministrative o contrattuali. Queste misure devono tener conto delle esigenze socioeconomiche conformemente all'articolo 2, paragrafo 3. Esse devono: a) corrispondere alle esigenze ecologiche degli habitat dell'allegato I e delle specie dell'allegato II presenti nei siti e b) soddisfare l'obiettivo generale della direttiva di mantenere o ripristinare in uno stato di conservazione soddisfacente gli habitat naturali e le specie di fauna e flora selvatiche di interesse comunitario.*

La V.Inc.A., l'articolo 6 della Direttiva Habitat e la progressione per livelli

“Uno dei principali indirizzi proposti da queste Linee Guida è ***la necessità di integrare l'insieme delle misure di conservazione con la pianificazione ai diversi livelli di governo del territorio ... secondo quanto previsto dall'art. 6 paragrafo 1, Direttiva Habitat (...)***”

La V.Inc.A., l'articolo 6 della Direttiva Habitat e la progressione per livelli – Recepimento Italia

La norma di riferimento nazionale, che ha recepito la Direttiva “Habitat” 92/43/CEE, è il D.P.R. 8/9/1997 n. 357 nel Testo aggiornato e coordinato al D.P.R. 12 marzo 2003 n° 120 - *Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche.*

La procedura di Valutazione di Incidenza Ambientale è stata introdotta dall'art. 6, par. 3 della Direttiva Habitat, per salvaguardare l'integrità dei siti della rete natura 2000 attraverso l'analisi delle interferenze generate da piani e progetti non direttamente connessi alla conservazione degli habitat e delle specie per cui gli stessi siti sono stati individuati e proposti. “E' bene sottolineare che la valutazione d'incidenza si applica sia agli interventi che ricadono all'interno delle aree Natura 2000 (o in siti proposti per diventarlo), sia a quelli che pur sviluppandosi all'esterno, possono comportare ripercussioni sullo stato di conservazione dei valori naturali tutelati nel sito”.

Manuale per la gestione dei Siti Natura 2000, pag. 16

La V.Inc.A., l'articolo 6 della Direttiva Habitat e la progressione per livelli – Recepimento Italia

nella “Guida”:

Sulla scorta di MN2000 nonché dei casi più importanti e della pratica evolutasi nel frattempo, sussiste ormai un consenso generalizzato sul fatto che le valutazioni richieste dall'articolo 6 siano da realizzarsi per livelli.

La presente guida propone pertanto i seguenti livelli:

Livello I: screening, processo d'individuazione delle implicazioni potenziali di un progetto o piano su un sito Natura 2000, singolarmente o congiuntamente ad altri piani o progetti, e determinazione del possibile grado di significatività di tali incidenze;

Livello II: valutazione appropriata, considerazione dell'incidenza del progetto o piano sull'integrità del sito Natura 2000, singolarmente o congiuntamente ad altri piani o progetti, tenendo conto della struttura e funzione del sito, nonché dei suoi obiettivi di conservazione. In caso di incidenza negativa, si aggiunge anche la determinazione delle possibilità di mitigazione;

Livello III: valutazione delle soluzioni alternative, valutazione delle modalità alternative per l'attuazione del progetto o piano in grado di prevenire gli effetti passibili di pregiudicare l'integrità del sito Natura 2000;

Livello IV: valutazione in caso di assenza di soluzioni alternative in cui permane l'incidenza negativa; valutazione delle misure compensative laddove, in seguito alla conclusione positiva della valutazione sui motivi imperanti di rilevante interesse pubblico, sia ritenuto necessario portare avanti il piano o progetto. (...) A ciascun livello si valuta la necessità o meno di procedere al livello successivo. Per esempio, se al termine del Livello I si giunge alla conclusione che non sussistono incidenze significative sul sito Natura 2000, non è necessario procedere ai livelli successivi della valutazione. Di seguito viene illustrato il rapporto tra i quattro livelli della procedura di valutazione suggerita e la procedura generale sancita dall'articolo 6, paragrafi 3 e 4.

La V.Inc.A., l'articolo 6 della Direttiva Habitat e la progressione per livelli – Recepimento Italia

La Guida espone e suggerisce un flusso di azioni e una serie di liste di controllo o checklist funzionali all'obiettivo di fornire all'Autorità preposta alla valutazione informazioni e analisi affidabili, comprensibili, oggettive ed esaustive (in caso di mancanza di eventuale documentazione ufficiale o comunque disponibile, si dispone che "nel caso in cui le informazioni non esistano o non siano disponibili, si rende necessaria un'ulteriore indagine".)



Contenuti e articolazione screening

Le informazioni da rendersi in sede di screening sono dettagliate come segue:

“In questa fase si analizza la possibile incidenza che un progetto o un piano può avere sul sito natura 2000 sia isolatamente sia congiuntamente con altri progetti o piani, valutando se tali effetti possono oggettivamente essere considerati irrilevanti. Tale valutazione consta di quattro fasi:

- 1. Determinare se il progetto/piano è direttamente connesso o necessario alla gestione del sito.*
- 2. Descrivere il progetto/piano unitamente alla descrizione e alla caratterizzazione di altri progetti o piani che insieme possono incidere in maniera significativa sul sito Natura 2000.*
- 3. Identificare la potenziale incidenza sul sito Natura 2000.*
- 4. Valutare la significatività di eventuali effetti sul sito Natura 2000.*

(...)In base al principio di precauzione e in nome della trasparenza, che deve caratterizzare tutto il processo decisionale, laddove si conclude che è improbabile che si verifichino effetti ambientali, tale decisione deve essere documentata e deve essere oggetto di una relazione. Pertanto, fa parte delle buone prassi redigere una relazione (cfr. prossimi paragrafi) quando si giunge alla conclusione che è improbabile che si producano effetti ambientali significativi sul sito Natura 2000. Nei casi in cui senza una valutazione dettagliata si può presumere (in ragione dell'entità o delle dimensioni del progetto o delle caratteristiche del sito Natura 2000) che si possono produrre effetti significativi, sarà sufficiente passare direttamente alla fase che prevede la valutazione appropriata (livello II) invece di completare il processo di screening, come accennato sopra. Nel caso in cui il progetto proposto sia soggetto alle direttive VIA o VAS, la valutazione deve essere preceduta dallo screening dei progetti VIA o dei piani VAS. Laddove sia richiesta una procedura di VIA (dichiarazione di compatibilità ambientale), in genere si presuppone anche una valutazione appropriata. Si dovrebbe anche presupporre che, se un progetto può avere un impatto significativo sul sito Natura 2000, può essere necessaria una procedura di valutazione di impatto ambientale. (...)

Contenuti e articolazione screening

Fase I: gestione del sito (...) **Fase II: descrizione del progetto/piano (...)**

Nella descrizione del progetto/piano è necessario identificare tutti quegli elementi che, isolatamente o congiuntamente con altri, possono produrre effetti significativi sul sito Natura 2000. La checklist riportata al riquadro 1 indica i principali parametri relativi ad un progetto/piano che in genere devono essere identificati. Tali parametri sono riportati solo a titolo esemplificativo, in quanto sarebbe impossibile riportare qui un elenco completo. Per alcuni progetti o piani, può rivelarsi necessario identificare questi parametri per le fasi di edificazione, funzionamento e smantellamento.

Figura 1: Matrice dello screening


Breve descrizione del progetto/piano	
Breve descrizione del sito Natura 2000	
Criteri di valutazione	
Descrivere i singoli elementi del progetto (sia isolatamente sia in congiunzione con altri piani/progetti) che possono produrre un impatto sul sito Natura 2000.	
Descrivere eventuali impatti diretti, indiretti e secondari del progetto (sia isolatamente sia in congiunzione con altri) sul sito Natura 2000 in relazione ai seguenti elementi: <ul style="list-style-type: none"> • dimensioni ed entità • superficie occupata • distanza dal sito Natura 2000 o caratteristiche salienti del sito • fabbisogno in termini di risorse (estrazione di acqua, ecc.) • emissioni (smaltimento in terra, acqua o aria) • dimensioni degli scavi • esigenze di trasporto • durata della fase di edificazione, operatività e smantellamento, ecc. • altro 	
Descrivere i cambiamenti che potrebbero verificarsi nel sito in seguito a: <ul style="list-style-type: none"> • una riduzione dell'area del habitat; • la perturbazione di specie fondamentali; • la frammentazione del habitat o della specie; • la riduzione nella densità della specie; • variazioni negli indicatori chiave del valore di conservazione (qualità dell'acqua, ecc.); • cambiamenti climatici. 	
Descrivere ogni probabile impatto sul sito Natura 2000 complessivamente in termini di: <ul style="list-style-type: none"> • interferenze con le relazioni principali che determinano la struttura del sito • interferenze con le relazioni principali che determinano la funzione del sito 	

Fornire indicatori atti a valutare la significatività dell'incidenza sul sito, identificati in base agli effetti sopra individuati in termini di: <ul style="list-style-type: none"> • perdita • frammentazione • distruzione • perturbazione • cambiamenti negli elementi principali del sito (ad esempio, qualità dell'acqua, ecc.) 	
Descrivere, in base a quanto sopra riportato, gli elementi del piano/progetto o la loro combinazione, per i quali gli impatti individuati possono essere significativi o per i quali l'entità degli impatti non è conosciuta o prevedibile	

Dal livello II al livello IV

**NON SI POSSONO ESCLUDERE INCIDENZE NEGATIVE
DEVO PROCEDERE ALLA VALUTAZIONE APPROPRIA**

Livello II: valutazione appropriata



LIVELLO II

Riquadro 6: Checklist sulle informazioni necessarie alla valutazione appropriata

Si tratta di informazioni note o disponibili?	✓ / X
Informazioni sul progetto/piano	
Caratteristiche complete del progetto/piano che possono incidere sul sito	
L'area o la superficie che il piano è destinato ad occupare	
Dimensioni e altre specifiche del progetto	
Caratteristiche di progetti/piani esistenti, proposti o approvati che possono provocare un impatto congiunto o cumulativo con i progetti valutati e che possono avere conseguenze sul sito	
Iniziative di conservazione della natura in programma o previste che in futuro possono incidere sullo stato del sito	
La relazione (ad esempio distanze, ecc.) tra il progetto/piano e il sito Natura 2000	
Requisiti delle informazioni (ad esempio, VIA/VAS) dell'ente o agenzia incaricata dell'autorizzazione	
Si tratta di informazioni note o disponibili?	
✓ / X	
Informazioni sul sito	
Le ragioni per cui il sito rientra in Natura 2000	
Gli obiettivi di conservazione del sito e i fattori che contribuiscono al valore di conservazione del sito	
Lo status di conservazione del sito (positivo o altro)	
Condizioni effettive di base del sito	
Gli attributi principali del sito in relazione agli habitat indicati all'allegato I o alle specie indicate all'allegato II	
Composizione fisico-chimica del sito	
Dinamiche degli habitat, delle specie e della relativa ecologia	
Gli aspetti del sito che sono suscettibili ai cambiamenti	
Le principali relazioni strutturali e funzionali che costituiscono e consentono di preservare l'integrità del sito	
Le influenze stagionali sugli habitat indicati all'allegato I e sulle specie indicate all'allegato II	
Altre tematiche connesse alla conservazione che possono essere rilevanti per il sito, compresi i cambiamenti naturali che potrebbero verificarsi in futuro	

LIVELLO II

3.2.3. Fase II: previsione dell'incidenza

Talvolta può essere difficile prevedere l'incidenza di un piano/progetto su un sito Natura 2000, in quanto gli elementi che formano la struttura ecologica e la funzione del sito sono dinamici e quindi non facilmente misurabili. Per formulare previsioni è necessario predisporre un quadro sistematico e strutturato, che sia il più oggettivo possibile. A tal fine occorre innanzitutto individuare i tipi di impatto, che solitamente si identificano come effetti diretti e indiretti, effetti a breve e a lungo termine, effetti legati alla costruzione, all'operatività e allo smantellamento, effetti isolati, interattivi e cumulativi. Nel riquadro 8 sono indicati i vari metodi di previsione dell'incidenza.

Riquadro 8: Metodi di previsione dell'incidenza

Misurazioni dirette. Ad esempio nelle aree in cui gli habitat sono andati persi o sono stati pregiudicati, mediante le misurazioni possono essere identificate in proporzione le perdite in termini di popolazioni di specie, habitat e comunità.

Diagrammi, reti e sistemi. I diagrammi identificano le catene di impatti risultanti dagli impatti diretti, mentre gli impatti indiretti vengono definiti secondari, terziari, ecc. a seconda delle cause. I diagrammi di sistema sono più flessibili rispetto alle reti nell'illustrare le relazioni e i processi.

Modelli quantitativi di previsione. Forniscono previsioni calcolate matematicamente in base a dati e presupposti sull'intensità e sullo sviluppo dell'incidenza. I modelli possono identificare previsioni in linea con i dati passati e presenti (analisi dell'andamento, ipotesi, analogie con informazioni da altri siti rilevanti) e previsioni intuitive. Gli approcci normativi al metodo basato sui modelli funzionano a ritroso rispetto all'esito atteso per valutare se il progetto proposto si colloca nel modello prescelto. Alcuni modelli comunemente usati individuano la dispersione degli agenti inquinanti nell'aria, l'erosione del suolo, il carico di sedimenti dei corsi d'acqua e la diminuzione del livello di ossigeno nei fiumi inquinati.

Sistemi di informazione geografica (GIS). Possono essere utilizzati per produrre modelli di relazioni spaziali, come le sovrapposizioni, o per definire una mappa delle aree sensibili o per localizzare la perdita di habitat. I GIS sono una combinazione di cartografia computerizzata, di immagazzinamento di dati cartografici e un sistema di gestione dei dati che immagazzina gli attributi come la destinazione del territorio o i pendii. Il GIS consente di visualizzare le variabili in memoria, di combinarle e di analizzarle in maniera veloce.

Informazioni provenienti da progetti simili precedenti. Queste informazioni possono essere utili, soprattutto se inizialmente sono state formulate previsioni quantitative successivamente sottoposte a monitoraggio.

Opinione degli esperti. Opinioni e giudizi che possono derivare da esperienze precedenti e da consultazioni

3.2.4. Fase III: Obiettivi di conservazione

Una volta identificati gli effetti di un progetto/piano e una volta formulate le relative previsioni, è necessario valutare se vi sarà un'incidenza negativa sull'integrità del sito, definita dagli obiettivi di conservazione e dallo status del sito. Nel riquadro 9 sono riportati esempi di obiettivi di conservazione.

Riquadro 9: Esempi di obiettivi di conservazione

Corso d'acqua con fondale in ghiaia: nella vegetazione di fondo devono essere dominanti certe specie individuate; i flussi devono essere sufficienti a sostenere i processi naturali del fiume. Le risorgive devono essere salvaguardate e il substrato del fiume deve continuare ad essere costituito da ghiaia pulita.

Estuario: Devono essere mantenute le caratteristiche dell'estuario, oltre alle relative flora e fauna, in condizioni favorevoli.

Sito costiero: E' necessario assicurarsi che non vi sia alcuna perdita netta di area o che non intervengano cambiamenti alla struttura, alla biodiversità o alle dinamiche di distribuzione delle popolazioni estremamente sensibili presenti all'interno del sito.

Sito costituito da laguna di acqua salata: A seconda dei cambiamenti naturali è necessario mantenere la laguna in condizioni tali da rispettare le popolazioni delle specie principali presenti all'interno del sito.

Nello svolgere le valutazioni necessarie è importante applicare il principio di precauzione; la valutazione deve tendere a dimostrare in maniera oggettiva e comprovata che non si produrranno effetti negativi sull'integrità del sito. Qualora l'esito sia diverso, si presume che si verificheranno effetti negativi. Dalle informazioni raccolte e dalle previsioni formulate circa i cambiamenti che potrebbero verificarsi in seguito alla costruzione, al funzionamento o allo smantellamento del progetto/piano, a questo punto dovrebbe essere possibile completare la checklist sull'integrità, riportata nel riquadro 10.

LIVELLO II

Riquadro 10: Checklist sull'integrità del sito

Obiettivi di conservazione	Si /No
Il progetto/piano potenzialmente può:	
provocare ritardi nel conseguimento degli obiettivi di conservazione del sito?	
interrompere i progressi compiuti per conseguire gli obiettivi di conservazione del sito?	
eliminare i fattori che contribuiscono a mantenere le condizioni favorevoli del sito?	
interferire con l'equilibrio, la distribuzione e la densità delle specie principali che rappresentano gli indicatori delle condizioni favorevoli del sito?	
Altri indicatori	
Il progetto/piano potenzialmente può:	Si /No
provocare cambiamenti negli aspetti caratterizzanti e vitali (ad esempio, bilanciamento nutritivo) che determinano le funzioni del sito in quanto habitat o ecosistema?	
modificare le dinamiche delle relazioni (ad esempio, tra il suolo e l'acqua o le piante e gli animali) che determinano la struttura e/o le funzioni del sito?	
interferire con i cambiamenti naturali previsti o attesi del sito (come le dinamiche idriche o la composizione chimica)?	
ridurre l'area degli habitat principali?	
ridurre la popolazione delle specie chiave?	
modificare l'equilibrio tra le specie principali?	
ridurre la diversità del sito?	
provocare perturbazioni che possono incidere sulle dimensioni o sulla densità delle popolazioni o sull'equilibrio tra le specie principali?	
provocare una frammentazione?	
provocare una perdita o una riduzione delle caratteristiche principali (ad esempio, copertura arborea, esposizione alle maree, inondazioni annuali, ecc.)?	

Mediante la checklist 10 dovrebbe essere possibile determinare se il progetto/piano, sia isolatamente sia congiuntamente con altri progetti/piani, è destinato ad incidere sull'integrità del sito. Nel riquadro 11 sono riportati casi modello sull'integrità. Se in questa fase le informazioni non risultano ancora sufficienti o se non vi sono abbastanza prove, allora si presume che si potrebbero verificare effetti negativi. Tale conclusione deve essere documentata e motivata in una relazione specifica. Nella figura 4 è riportata una matrice modello. Qualora non possa essere dimostrato che si produrranno effetti negativi, è necessario applicare misure di mitigazione per evitare, ove possibile, che si verifichino tali effetti.

Riquadro 11: Casi modello - impatto negativo sull'integrità del sito

<p>Acqua di estrazione da un corso d'acqua con fondale in ghiaia: l'autorità preposta alla protezione ambientale decreta che non si può escludere un'incidenza negativa sull'integrità del sito a causa delle difficoltà nello stabilire se le condizioni sfavorevoli attuali (al momento della valutazione) sono da attribuire a variazioni naturali o all'acqua di estrazione. In questo caso nel processo di valutazione è prevalso il principio di precauzione.</p>
<p>Aree di sviluppo industriale: l'incidenza è stata identificata facendo riferimento allo status ZPS e Ramsar nonché alle designazioni nazionali. L'integrità del sito è stata correlata all'area che sarebbe andata persa e all'impatto sugli uccelli, sull'ecologia primaria del sito e sugli invertebrati. Questo esempio illustra quanto sia importante comprendere la struttura e la funzione del sito nonché le dinamiche principali delle interrelazioni tra le specie e gli habitat.</p>
<p>Edificazione di banchine portuali: L'opera singola di costruzione presso un sito di un estuario non pregiudica in maniera grave la conservazione della natura del sito, sono stati però evidenziati alcuni effetti negativi. Alla luce delle preoccupazioni circa il continuo attrito tra i tipi di habitat presenti, l'autorità preposta alla conservazione della natura ha avanzato delle riserve sullo sviluppo delle banchine in base al principio di precauzione.</p>
<p>Sviluppo di un porto: L'autorità nazionale per la conservazione della natura conclude che non vi erano sufficienti conoscenze circa il regime sedimentario per determinare se eventuali cambiamenti in tale regime avrebbero potuto incidere negativamente sull'integrità del sito. Il rischio che si verificassero tali effetti è stato ritenuto sufficiente per applicare misure di mitigazione e di monitoraggio; anche questo caso dimostra l'importanza di applicare il principio di precauzione.</p>

LIVELLO II

3.2.5. Fase IV: misure di mitigazione

Le misure di mitigazione vanno valutate a seconda degli effetti negativi che il progetto/piano può provocare (isolatamente o in congiunzione con altri progetti/piani). Spetta all'autorità competente determinare il livello di mitigazione richiesto, tenendo in considerazione i suggerimenti delle autorità preposte alla conservazione della natura e delle ONG nonché dei proponenti del progetto/piano (nel riquadro 12 sono riportati casi modello di misure di mitigazione). Le misure di mitigazione dovrebbero sempre rispondere ai principi più in alto della gerarchia di opzioni preferenziali, (ovvero evitare gli effetti alla fonte), come spiegato al paragrafo 2.6 della presente guida. Per valutare le misure di mitigazione è necessario procedere come segue:

- elencare ogni misura che deve essere introdotta (ad esempio, limiti acustici, nuovi alberi);
- spiegare in che modo le misure consentiranno di scongiurare gli effetti negativi sul sito;
- spiegare in che modo le misure consentiranno di ridurre gli effetti negativi sul sito;

Quindi per ciascuna misura elencata

- comprovare il modo in cui sarà garantita e attuata e i relativi responsabili;
- comprovare il grado di possibilità di riuscita;
- indicare un calendario del progetto/piano in cui saranno evidenziati i tempi di attuazione di tali misure;
- comprovare le modalità di monitoraggio di tali misure e le modalità per porre rimedio nel caso in cui le misure non dovessero dare l'esito atteso.

3.2.6. Risultati

A seguito del completamento della valutazione appropriata, le migliori prassi dell'autorità competente devono prevedere una relazione su tale punto che comprenda i seguenti elementi:

- **descrizione del progetto/piano in modo che l'opinione pubblica possa comprenderne le dimensioni, l'entità e gli obiettivi;**
- **descrizione delle condizioni di base del sito Natura 2000;**
- **identificazione degli effetti negativi del progetto/piano sul sito Natura 2000;**
- **descrizione del processo di mitigazione volto ad evitare gli effetti negativi;**
- **identificazione di un calendario e di meccanismi atti a garantire, attuare e monitorare le misure di mitigazione.**

A seguito del periodo di consultazione, se l'autorità competente ritiene che permangano alcuni effetti negativi nonostante le misure di mitigazione, il progetto/piano non può procedere fino a che non sarà ultimata la valutazione di terzo livello e fino a che non si giungerà alla conclusione oggettiva che non vi sono soluzioni alternative.


LIVELLO III

3.3. Livello III: valutazione di soluzioni alternative

3.3.1. Introduzione

Questo livello prevede l'esame di modi alternativi di attuare il progetto/piano per evitare, laddove possibile, gli effetti negativi sull'integrità del sito Natura 2000. Lo schema riporta la struttura di tale processo. Prima di far procedere un progetto/piano, sia isolatamente sia in congiunzione con altri progetti/piani, che sia suscettibile di produrre un'incidenza negativa sul sito Natura 2000, è necessario poter affermare oggettivamente che non esistono soluzioni alternative. MN2000 prevede che spetta alle autorità nazionali competenti effettuare i necessari raffronti tra le soluzioni alternative. (articolo 5.3.1). MN2000 inoltre prevede che in tale fase, quindi, altri criteri di valutazione, come i criteri economici, non possono essere considerati predominanti sui criteri ecologici. L'esame di soluzioni alternative richiede pertanto che **prevalgano gli obiettivi di conservazione e lo status del sito Natura 2000 su ogni altra considerazione di costi, ritardi o altri aspetti che attengono alle soluzioni alternative.** L'autorità competente non deve circoscrivere l'esame delle soluzioni alternative a quelle suggerite dai proponenti del progetto/piano. Spetta allo Stato membro esaminare le soluzioni alternative che possono essere localizzate nelle varie regioni/paesi.

Livello III: valutazione di soluzioni alternative



Note:

(a) per i tipi di soluzioni alternative, cfr. il paragrafo 3.3.2.

(b) per la valutazione delle soluzioni alternative, cfr. il paragrafo 3.3.3 e il riquadro 14.

(c) Riprendere dal Livello uno per selezionare le soluzioni alternative, che possono essere progetti/piani nuovi o riprendere dal Livello II se le soluzioni alternative rappresentano modifiche al progetto/piano in corso.

Risultati del Livello III: matrice sulla valutazione delle soluzioni alternative	(figura 5)
Dichiarazione sulla valutazione delle soluzioni alternative	(figura 6)
Prove a supporto della matrice di valutazione (soluzioni alternative)	(figura 7)

LIVELLO III

3.3.2. Fase I: Identificazione delle soluzioni alternative

Se è responsabilità dell'autorità competente esaminare la possibilità che vi siano soluzioni alternative, per identificarle è necessario fare affidamento anche sulle informazioni fornite dal proponente del progetto/piano. Come primo passo per valutare se esistono soluzioni alternative, l'autorità competente deve individuare gli obiettivi del progetto/piano. All'inizio è possibile identificare una serie di modi alternativi per conseguire gli obiettivi del progetto/piano e tali alternative possono poi essere valutate in relazione all'impatto che possono avere sugli obiettivi di conservazione del sito Natura 2000.

Per tale valutazione è fondamentale prendere in considerazione la valutazione della cosiddetta alternativa denominata opzione "zero", ovvero non intervenire.

Tra le soluzioni alternative possono essere identificate varianti a:

- ubicazione o itinerari
- entità o dimensioni
- mezzi per conseguire gli obiettivi (ad esempio, gestione della domanda)
- metodi di edificazione (ad esempio "silent piling")
- metodi operativi
- metodi di smantellamento alla fine del ciclo di vita del progetto
- proposte di calendarizzazione (ad esempio, lavoro stagionale)

Per ciascuna alternativa è necessario descrivere e indicare il modo in cui è stata valutata. Una volta identificate tutte le possibili soluzioni alternative, esse devono essere valutate alla luce del possibile impatto che possono avere sul sito Natura 2000.

3.3.3. Fase II: valutazione delle soluzioni alternative


Nel riquadro 14 è stata sintetizzata la procedura per valutare le soluzioni alternative. Si propone inoltre una matrice che è uno strumento utile per identificare e valutare tali soluzioni (un esempio illustrato di tale matrice è riportato alla figura 5). La matrice completa può essere utilizzata anche per comunicare i risultati della valutazione agli interlocutori interessati. La figura 6 illustra un esempio di dichiarazione di valutazione di soluzioni alternative, che può essere utilizzata per documentare e valutare le soluzioni alternative prese in esame.

3.3.4. Risultati

Una volta completata la valutazione delle soluzioni alternative, devono essere attestati tutta una serie di elementi quali le agenzie e gli altri enti consultati, le risposte fornite, i motivi che stanno alla base delle valutazioni sulle alternative (ad esempio, negativo, positivo o neutro) e i dati dei responsabili della valutazione. L'obiettivo di questa valutazione consiste nel determinare se si può oggettivamente concludere che non vi sono soluzioni alternative. Qualora siano state individuate soluzioni alternative che possono scongiurare l'incidenza negativa o che possono attenuare gli effetti sul sito, è necessario valutarne l'impatto ricominciando dal Livello I o II a seconda del caso. Tuttavia se si può ragionevolmente o oggettivamente concludere che non esistono soluzioni alternative, sarà necessario procedere al Livello IV previsto dalla presente metodologia di valutazione.

LIVELLO IV

Livello IV: Valutazione in caso di assenza di soluzioni alternative in cui permane l'incidenza negativa



Note:

- (a) Il concetto IROPI è discusso nel MN2000, paragrafo 5.3.1.
- (b) Per la trattazione sulle considerazioni in merito alla salute umana e alla sicurezza cfr. MN2000, paragrafo 5.5.2.
- (c) Le misure compensative si sommano alle normali prassi e dovrebbero prevedere un risarcimento che corrisponda precisamente alla perdita per la rete Natura 2000 (si veda l'articolo 3.4.2 e il riquadro 15).
- (d) La commissione presenterà un parere preliminare sulla rilevanza degli IROPI a cui si fa riferimento (cfr. MN2000, paragrafo 5.5.3).
- (e) Il modulo è riportato in MN2000, allegato IV.

Risultati del Livello IV: Matrice di valutazione delle misure compensative (figura 8)
 Matrice di valutazione delle certificazioni (figura 9)
 (misure compensative)
 Sintesi delle valutazioni previste dall' articolo 6(3) e (4) (figura 10)

3.4. Livello IV: Valutazione in caso di assenza di soluzioni alternative in cui permane l'incidenza negativa

3.4.1. Introduzione

Per i siti in cui si trovano habitat e/o specie prioritari è necessario verificare se sussistono considerazioni legate alla salute umana o alla sicurezza o se vi sono benefici ambientali derivanti dal progetto/piano. Se tali considerazioni non sussistono, si deve procedere al Livello IV per le valutazioni delle misure compensative. In presenza di tali considerazioni, invece, occorre stabilire se si tratta di motivi imperativi di rilevante interesse pubblico (IROPI) prima di procedere alle valutazioni del Livello IV. Nel caso in cui sussistono motivi imperativi di rilevante interesse pubblico prima di far procedere il piano/progetto deve essere condotta una valutazione per accertare se le misure compensative possono effettivamente compensare il danno al sito. ...

3.4.2. Fase I: individuazione delle misure compensative

MN 2000 indica chiaramente che le misure compensative rappresentano il tentativo estremo per mantenere la coerenza globale della rete complessiva di Natura 2000 (MN2000, paragrafo 5.4.2). In base ai casi modello e alla bibliografia della presente guida, questo dovrebbe essere l'approccio standard alle misure compensative, ma tali misure spesso non hanno molte possibilità di riuscita.

3.4.3. Fase II: Valutazione delle misure compensative

Prima che possa procedere un progetto/piano destinato ad avere un'incidenza negativa su un sito Natura 2000 è necessario motivare le misure compensative proposte per contrastare gli effetti negativi.

Le misure verranno valutate principalmente alla luce dei criteri di mantenimento e di intensificazione della coerenza globale di Natura 2000. Per essere accolte le misure di compensazione devono:

- essere rivolte, in adeguata proporzione, agli habitat e alle specie su cui pesa l'incidenza negativa
- riferirsi alla stessa regione biogeografia nello stesso Stato membro e devono essere localizzate nelle immediate vicinanze dell'habitat dove si produrranno gli effetti negativi del progetto/piano
- prevedere funzioni comparabili a quelle che hanno giustificato i criteri di scelta del sito originario
- avere obiettivi chiari in termini di attuazione e di gestione in modo che da poter garantire il mantenimento o l'intensificazione della coerenza di Natura 2000.

Nella figura 8 è riportato un esempio illustrato della valutazione condotta mediante la matrice. Il facsimile della matrice è riportato all'allegato 2.

3.4.4. Risultati

Dalle risposte alle domande riportate nella matrice della figura 8 è possibile desumere se le misure compensative possono avere esito positivo nel mantenere o intensificare la coerenza globale della rete Natura 2000. I risultati di tale valutazione devono essere riportati nella matrice di certificazione della valutazione (misure compensative) riportata alla figura 9. Tuttavia, la valutazione delle misure compensative non finisce qui. Attraverso meccanismi giuridicamente vincolanti è necessario garantire che siano salvaguardati a lungo termine gli interessi di conservazione della rete Natura 2000. A tal fine bisogna garantire che il sito rimanga allo stesso titolare, che siano elaborati piani di gestione con obiettivi chiari e conseguibili a breve, medio e lungo termine e che siano attuati meccanismi di monitoraggio a lungo termine. Il monitoraggio è particolarmente importante, in quanto garantisce che siano conseguiti gli obiettivi di conservazione di Natura 2000. In una prospettiva a lungo termine il monitoraggio rientra inoltre tra le prassi migliori indicate dal VIA e costituisce un requisito della direttiva adottata di recente sulla valutazione strategica ambientale.